



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

DELIBERA N. 01/121/10°

OGGETTO: Contratto di lavoro quadriennio normativo 2006-2009. Biennio economico 2006-2007. Coda contrattuale.

IL COCER

PRESO ATTO

delle proposte formulate nel tempo con specifiche delibere dagli Organismi di Rappresentanza Intermedi e di Base;

VISTA

l'opportunità di avviare su tali tematiche una discussione nell'ambito della concertazione per pervenire, attraverso il confronto con le altre OO.SS. e RR.MM., a soluzioni condivise e compatibili con i vincoli finanziari esistenti;

DELIBERA

di:

- approvare l'allegata piattaforma contrattuale, da presentare e consegnare nel corso dell'incontro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- inviare la stessa agli Organismi di Rappresentanza Intermedi e di Base confluenti.

La presente delibera, approvata a maggioranza (votanti 9, favorevoli 8 – contrari 1) in data 03 febbraio 2009, viene inviata a stralcio verbale.

IL SEGRETARIO
(Lgt. Maurizio Dori)

IL PRESIDENTE VICARIO
(Col. t.ST. Bruno Bartoloni)

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Consiglio Centrale di Rappresentanza

Coda contrattuale del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007

Parte normativa

1. All'art. 28 del D.P.R. 170/2007, come già previsto per le FF.PP. ad ordinamento civile nell'art. 10 del medesimo provvedimento, dopo le parole "dello stesso" aggiungere le seguenti: "; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24.00, per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore";
2. Includere tra i beneficiari della previsione di cui al comma 3 art. 30 (congedi straordinari e aspettativa) del D.P.R. 11/09/2007 nr. 170 il personale giudicato temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato;
3. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata sarà considerata assenza per malattia. Al dipendente, che ha già reso una parziale prestazione lavorativa, sarà concesso un riposo compensativo di pari entità da fruire entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
4. Emanazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di una circolare attuativa-esplicativa del contratto di lavoro - parte economica e parte normativa - con valenza per il Comparto Sicurezza-Difesa.
5. Qualora, in previsione dei rinnovi contrattuali, le Amministrazioni ad ordinamento militare avanzino alla parte pubblica proposte aventi riflessi economici o normativi sulle condizioni di lavoro del personale, queste hanno l'obbligo di preventiva informazione e consultazione del Consiglio Centrale di Rappresentanza.
6. Affermare che l'indennità di cui al comma 3 dell'art. 54 del DPR 164/2002 è aggiuntiva e non sostitutiva al compenso per il lavoro straordinario prestato nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale.
7. Prevedere la frazionabilità per periodi anche di durata inferiore a due giorni della licenza straordinaria di cui all'art. 48 DPR n. 395/1995.

Parte normativa con riflessi economici

1. Incremento delle dotazioni finanziarie concernenti la realizzazione di asili nido o il rimborso delle relative rette.
2. Cumulo fra il c.d. trattamento forfetario di missione e la maggiorazione dell'indennità oraria di euro 6,00, prevista per i periodi di viaggio che eccedano la durata del turno giornaliero (art. 46, comma 9, del D.P.R. 164/02).
3. Estensione - ai fini dell'anzianità contributiva - della supervalutazione del servizio di confine (ora riconosciuta ai soli ufficiali) al personale I.S.A.F. che svolge funzioni di comandante in un Reparto che, pur non avendo sede nella zona di vigilanza doganale terrestre, ha competenza su tale zona.
4. Previsione per i gradi apicali del ruolo sovrintendenti, impiegati nel comparto aeronavale ed aventi più di 29 anni di anzianità di servizio, di un apposito scaglione nell'ambito delle misure mensili dell'indennità di impiego operativo di base, di cui alla tabella 1 allegata al D.P.R. 163/02.
5. Prevedere un'indennità "sostitutiva di mancato preavviso", ex art. 2122 codice civile,

differenziata in base all'anzianità di servizio, da corrispondere agli aventi diritto in caso di morte del dipendente, così come avviene per i lavoratori di altri comparti pubblici o privati.

6. Qualora una festività ricada nel giorno di domenica, al dipendente sarà riconosciuto un ulteriore giorno di riposo da fruire, dietro apposita istanza dell'interessato, entro le quattro settimane successive a quella di maturazione del diritto.

7. Prevedere tre giorni di permesso retribuito ogni anno, fruibile anche ad ore ed in modo frazionato, per visite specialistiche, esami clinici, o testimonianze a processi non attinenti motivi d'ufficio o di servizio. Prevedere inoltre, ulteriori tre giorni di permesso per le medesime finalità o per motivi familiari da recuperare entro l'anno;

8. Oltre quanto disposto dall'art. 1, comma 555 della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo termali, idropiniche ed inalatorie sostenute dal personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate e Vigili del Fuoco, per infortunio o malattia riconosciuti "SI" dipendenti da causa di servizio;

9. Affermare che l'indennità di cui al comma 3 dell'art. 54 del DPR 164/2002 è aggiuntiva e non sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario prestato nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale.

Impegno del Governo

1. Impegno governativo finalizzato all'emanazione di una norma che consenta alle cooperative edilizie composte da appartenenti alle FF.PP. di ottenere l'assegnazione gratuita di terreni, nonché di immobili dismessi o in via di dismissione del Ministero della Difesa e/o demaniali.

2. Impegno governativo a finanziare l'indennità di comando c.d. "terrestre", prevista dall'art. 52 , comma 3 del D.P.R. 164/2002, già oggetto di diversi contenziosi giurisdizionali.

3. Impegno del Governo ad avviare con urgenza, sanando il periodo pregresso, la previdenza complementare per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa".

4. Prevedere che il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, avente capacità lavorativa residuale, transiti, a domanda ed anche in soprannumero, entro breve periodo (max 60 gg.), presso i ruoli civili degli Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Comune, Provincia o Regione ove il militare ha prestato servizio all'atto della riforma o, in alternativa, presso altre Amministrazioni Pubbliche dello Stato.

5. Al personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato è riconosciuto, a domanda dell'interessato, un ulteriore periodo di aspettativa di ventiquattro mesi, ad assegni zero, tendente al recupero dell'idoneità fisica venuta meno con la patologia contratta e finalizzato al mantenimento del posto di lavoro.

6. Prevedere una norma paritetica a quella già in vigore per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che soddisfi le esigenze di cui all'art. 42 bis del testo unico sulla tutela della maternità e della paternità. A titolo esemplificativo: "i dipendenti del comparto Difesa e Sicurezza che abbiano figli minori fino a tre di età, possono essere assegnati, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza anche in soprannumero, ubicata nella stessa Provincia o Regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

7. Prevedere una norma che, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato, con parere n. 742/92 espresso dalla Sez. Prima – Adunanza generale del 17 maggio 1993, consenta di corrispondere, anche al personale contrattualizzato delle Forze armate e delle Forze di Polizia, il c.d. "beneficio dell'incremento demografico" di cui al R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni in Legge 3 Gennaio 1939 n. 1.

8. Prevedere una norma che, in via equitativa ed in forma concertativa, estenda, nelle materie di

competenza, agli organismi della rappresentanza militare delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, le funzioni attribuite, nella contrattazione di secondo livello, alle OO.SS. delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

9. Impegno del Governo a riequilibrare la disparità di trattamento economico delle indennità aeronavali, tra il personale I.S.A.F. con specializzazione di pilota ed il personale con analogha specializzazione del ruolo ufficiali, rivalutando le percentuali di calcolo delle tabelle di cui all'indennità di aeronavigazione per piloti (art. 5 Legge 78/83) e Pronto intervento aereo (art. 13 Legge 78/83).

10. Impegno del Governo a stanziare le necessarie risorse finanziarie finalizzate al riconoscimento, al personale - che presta servizio in orario coincidente con la pausa pranzo e/o cena - della consumazione del vitto gratuito presso le mense di servizio o all'attribuzione di un ticket restaurant, prescindendo dalla durata della prestazione lavorativa.

Roma, 03 febbraio 2009

IL COCER
DELLA GUARDIA DI FINANZA